

TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON DOMANDA CAUTELARE

Per: l'Arch. Barbara Rita Ricciardolo (C.F. RCCBBR82E62C351K), nata a Catania (CT) il giorno 22/05/1982, residente in San Gregorio di Catania (CT), elettivamente domiciliata in Catania, in Via Gabriele D'Annunzio n. 77, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Cardillo (CRDLSN77T06C351C; fax: 095/504197; alessandrocardillo@pec.ordineavvocaticatania.it) che la rappresenta e difende giusta procura su separato foglio (all. 1);

Contro: a) il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in Carica; b) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente p.t.; c) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale della Provincia di Catania, in persona del Dirigente p.t., in persona del Dirigente p.t.; tutti organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.

nonché nei confronti: dei docenti inseriti nelle G.P.S. di Catania (I e II fascia), valide per l'assunzione nella scuola secondaria di I grado (classe concorsuale ADMM – Sostegno scuola secondaria I grado), per l'a.s. 2022/2023;

FATTO

1) In data 30/06/2022, la ricorrente ha conseguito la specializzazione per le attività di sostegno (presso la scuola secondaria di primo grado) di cui al D.M. n. 249/2010 (all. 2);

In ragione dei titoli e del curriculum professionale posseduto, l'Arch. Ricciardolo è stata inserita alla posizione n. 855 delle G.P.S. - I fascia - ADMM/ Sostegno scuola secondaria I grado nonché alla posizione n. 1209 delle G.P.S. - II fascia - A060/ Tecnologia nella scuola secondaria di I grado dell'Ambito territoriale di Catania (all. 3);

2) Con istanza del 14/08/2022 (all. 4), la ricorrente ha chiesto di partecipare ai turni di nomina, relativi all'a.s. 2022/2023, per l'assegnazione di incarichi didattici a tempo determinato (supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche) nelle seguenti classi concorsuali:

- ADMM – Sostegno scuola secondaria I grado (GPS Fascia 1 ed Incrociate fascia 2)



- A017 – Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado (GPS Fascia 2)

- A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado (GPS Fascia 2)

- ADSS – Sostegno scuola secondaria di II grado (GPS Incrociate fascia 2)

3) La ricorrente, pertanto, è stata inserita nel primo turno di nomina senza, tuttavia, ottenere alcuna supplenza, stante la provvisoria indisponibilità di incarichi relativi alle preferenze espresse in domanda.

4) Successivamente, nonostante la sopravvenuta disponibilità delle sedi optate dall'Arch. Ricciardolo, quest'ultima è rimasta indebitamente esclusa dai successivi turni di nomina: ne è derivata la paradossale assegnazione di incarichi di supplenza a candidati collocati in posizione peggiore - rispetto a quella posseduta dalla ricorrente - nelle GPS (sul punto, v., ad esempio, l'assegnazione di una supplenza annuale al Prof.ssa Bellaprima, n. 897 delle GPS di I fascia - all. 5) ovvero, addirittura, da candidati privi di specializzazione (chiamati attingendo alle Graduatorie incrociate (all.ti 6-9).

Da qui l'illegittimo pregiudizio, non ristorabile per equivalente, subito dall'Arch. Ricciardolo.

DIRITTO

A) Preliminarmente, si evidenzia come la presente controversia rientri nella **giurisdizione** del Giudice Ordinario, in quanto, non vertendosi in materia di procedure concorsuali, essa ha ad oggetto il diritto soggettivo della ricorrente alla corretta gestione, da parte dell'Amministrazione, delle GPS finalizzate al conferimento di incarichi didattici a tempo determinato.

Sul punto, cfr. TAR Catania n. 3781/2021: *“deve escludersi la giurisdizione del giudice amministrativo nelle fattispecie che si caratterizzano per la formazione di apposite graduatorie in cui vengono inseriti tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che sono preordinate al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno via via disponibili nel tempo. In quest'ultima categoria rientrano le procedure di formazione e gestione delle graduatorie permanenti del personale docente e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze i cui atti, non essendo ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, si ritiene non possano che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del*



d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario”.

B) Ancora in via preliminare, si osserva che l’algoritmo informatico implementato dall’Amministrazione resistente per la gestione delle GPS nell’a.s. 2022/2023, *“non consente di per sé di ritenere corretto l’esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l’esito è stato che gli incarichi nelle sedi indicate dall’attrice sono stati assegnati a docenti in posizione peggiore rispetto la sua nelle GPS”* (Trib. Frosinone 11/02/2022).

Infatti, l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi non può tradursi in surrettizia elusione dei canoni che regolano - inderogabilmente - l’azione autoritativa della P.A. (pubblicità, ragionevolezza, trasparenza, proporzionalità, etc): non a caso, dunque, *“la decisione robotizzata impone al giudice di effettuare valutazioni e accertamenti compiuti in via automatica dal software o dal terminale, ma, soprattutto, di accertare la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti”* (Cons. Stato n. 2270/2019).

C) Quanto sopra premesso, si rileva:

C.1) Come risulta dalle evidenze documentali in atti, la ricorrente, nella propria istanza di assegnazione di supplenze per l’a.s. 2022/2023, la ricorrente ha espresso “preferenze” in ordine agli incarichi assegnandi senza, tuttavia, esaurire l’intera platea di n. 150 delle sedi che compongono l’Ambito territoriale di Catania.

In particolare, quanto agli incarichi utili all’immissione in ruolo, la Ricciardolo ha indicato n. 35 preferenze, mentre, quanto alle supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche, risultano espresse n. 97 preferenze.

Invero, la richiamata esclusione dell’Arch. Ricciardolo dai turni di nomina successivi al primo, contrasta con la disciplina introdotta dal D.M. n. 188/2022 (all. 10) e dall’O.M. n. 112/2022 (all. 11).

Orbene: il comma 4 dell’art. 12 della predetta ordinanza - che, sul punto, ricalca la disciplina contenuta nel richiamato Decreto Ministeriale - *“costituisce rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”*. La chiara lettera di tale previsione non consente alcuna indebita interpretazione “estensiva” della rinuncia effettuata dal candidato in relazione ad alcuni - e solo a quelli - incarichi (intendendosi con tale espressione tanto la tipologia di incarico quanto la correlativa sede di assegnazione).



Ed infatti, sul punto, ancora la richiamata Ordinanza chiarisce che *“qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le cassi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenze”*.

Ne deriva che *“la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse. Ritiene il Collegio che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Al contrario, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di “mancata presentazione dell'istanza” o nel caso di “rinuncia all'incarico””* (Trib. Frosinone n. 586/2022).

Anche la Circolare M.I. n. 28597/2022 (all. 12) - che, sul punto, riproduce le previsioni del comma 9, art. 4, D.M. n. 188/2022 - stabilisce che *“la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato”*.

Se ne ricava che le uniche fattispecie di rinuncia dalle quali possa derivare la definitiva esclusione del candidato ai turni di nomina per l’anno scolastico in corso, risultano limitate alla *mancata presentazione dell’istanza* ed alla *rinuncia all’incarico*, quali *facta concludentia* che, incontrovertibilmente, esprimono il disinteresse del docente alla procedura in senso lato ovvero allo specifico incarico proposto (mentre la mancata assegnazione di incarichi relativi alle preferenze espresse, consente l’inserimento del docente nei successivi turni di nomina).



Pertanto, *“l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato - anche con punteggio pari a zero - abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n. 1617/2020 del 17.7.2020)”* (Trib. Frosinone 11/02/2022).

Ogni diversa interpretazione della disciplina in esame, d'altronde, contrasta con i canoni ermeneutici di interpretazione dell'istanza di partecipazione (quale atto negoziale cui pacificamente vanno applicati gli artt. 1362 e ss., c.c. - Cass. n. 219/2004) ed appare altresì incompatibile con principi di rango costituzionale tutelati dall'art. 3 Cost. (principio di non discriminazione), dall'art. 4 Cost. (diritto al lavoro), dall'art. 35 Cost. (tutela del lavoro), dall'art. 51 Cost. (parità di accesso agli uffici pubblici) ed, in ultimo, dall'art. 97 Cost. (imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione della P.A.). Sul punto basti, qui, ricordare che, ove l'interpretazione di una norma conduca ad un significato costituzionalmente illegittimo, *“il dubbio ermeneutico è soltanto apparente e deve essere superato e risolto interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione e alla legge costituzionale”* (Cass. n. 4906/1995).

Ebbene: il canone di cui al richiamato art. 97 Cost. presidia il principio meritocratico di accesso ai ruoli della P.A., imponendo una selezione *“tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, in modo da garantire anche l'efficienza dell'azione amministrativa”* (Cons. Stato n. 3144/2020).

Nella fattispecie, tuttavia, l'Amministrazione resistente, nel procedimento di adibizione ad incarichi a t.d., non ha tenuto conto dell'ordine di inserimento dei candidati nella pertinente graduatoria: ne è derivata, come detto, la paradossale assegnazione di supplenze a candidati in possesso di punteggi inferiori a quello riconosciuto alla ricorrente.

Invero, però, *“l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS”* (Trib. Frosinone 11/02/2022). In particolare, *“l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli*



articoli 3,51 e 97) della posizione e del punteggio di graduatoria. Invero tale criterio meritocratico può essere derogato solo nei casi di riserve e precedenze ex Legge 104 del 1992, e nessun altro criterio alternativo basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda può ritenersi maggiormente meritevole di adozione” (Trib. Frosinone n. 586/2022).

Peraltro, il richiamato contrasto con i principi costituzionali risulta(va) già evidenziata nel parere reso dal C.S.P.I. del 22/04/2022 (all. 13) il quale, in premessa, evidenziava *“come già rilevato in occasione del citato proprio parere n. 77, che la procedura prevista dal presente provvedimento contempla che gli aspiranti producano domanda per l’assegnazione della supplenza senza conoscere preventivamente tutte le sedi disponibili, spesso implementate in fasi successive ai primi turni di nomina. Nel caso in cui al proprio turno siano disponibili sedi non espresse, si è considerati rinunciatari per tali sedi, incorrendo nelle relative sanzioni e perdendo la possibilità di partecipare ai turni successivi. Pertanto, il CSPI propone specifiche modifiche dell’articolato finalizzate a contemperare le esigenze dell’Amministrazione con il diritto al lavoro, che non può essere messo in discussione da procedure informatiche al momento poco flessibili. Si ritiene opportuno segnalare la necessità di predisporre una nuova configurazione del sistema per l’automazione delle procedure, improntate a principi di equità, trasparenza ed efficienza al fine di superare tutte le criticità finora riscontrate”*; coerentemente, in relazione alla formulazione dell’art. 12 della O.M. n. 112/2022, il Consiglio, *“verificata l’impossibilità della contestuale pubblicazione di tutte le disponibilità dei posti”*, proponeva *“la seguente riformulazione a partire dalla fine del secondo periodo: <<qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in alcun modo, in relazione alle preferenze espresse, sarà coinvolto nei turni successivi della stessa graduatoria>>”*.

Ciò, nell’evidente tentativo di emendare il *vulnus* logico-giuridico a monte della procedura di nomina: se, infatti, al candidato, al momento del deposito dell’istanza di assegnazione, risulta preclusa la conoscenza dell’intero catalogo delle sedi disponibili, alcuna valenza abdicativa espresse può essere inferita da eventuali “preferenze” non espresse.



Pertanto, *“esigenze di trasparenza e buona fede inducono inoltre a preferire, in ogni ipotesi in cui non sia espressamente prevista una disciplina contraria, che l’aspirante esprima una scelta consapevole e pertanto sia considerato rinunciatario solo se abbia espressamente rifiutato una proposta di supplenza per una sede specificamente determinata”* (Trib. Lecce, 21/06/2022).

C.2) Da quanto sopra emerge che l’ultimo alinea del comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112/2022 (*“Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”*) debba intendersi riferibile alle sole sedi non opzionate dal candidato. Opinando diversamente, la norma non può che essere disapplicata perché in contrasto con la disciplina di Settore nonché con i principi costituzionali *ut supra* richiamati.

Ed infatti, *“diversamente ragionando peraltro tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio nel tentativo di evitare una esclusione “a sorpresa”, con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse poi non gradita, con un evidente appesantimento dell’intero sistema di nomine. Inoltre, proprio in considerazione della ratio sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura [di assegnazione degli incarichi a t.d.] può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero in caso di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un disservizio nei termini indicati”* (Trib. Frosinone n. 586/2022).

Non a caso, il comma 11 del successivo art. 12 dell’O.M. n. 112/2022 prescrive che soltanto *“gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento”*.

In fattispecie analoga alla presente, il Giudice del Lavoro di Cosenza ha recentemente (Sent. n. 1726/2022) stabilito che: *“la procedura di assegnazione di incarichi didattici a t.d., risulta ora completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli*



aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura. Pertanto, nella procedura informatizzata la convocazione degli aspiranti è soltanto virtuale, e l'assegnazione delle proposte di incarico e la loro successiva accettazione avvengono in modalità asincrona.

Nell'attuale quadro normativo è possibile distinguere tre diverse ipotesi di rinuncia: a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente. In questo caso, il docente iscritto alle GPS, omette di proporre l'ulteriore istanza telematica di assegnazione delle supplenze e viene qualificato "rinunciatario" rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'a.s.; b) la rinuncia all'incarico, che disciplina in particolare l'ipotesi del docente iscritto nelle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, "ci ripensa" e decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo. In questa ipotesi il docente rinunciatario dell'incarico assegnato viene escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto (tuttavia, è prevista una espressa clausola di salvezza nel caso in cui la rinuncia all'incarico perviene entro un termine previsto dall'Ufficio territorialmente competente. In questa ultima ipotesi il docente rinunciatario potrà comunque partecipare ai successivi turni di nomina); c) la rinuncia alla sede, che riguarda l'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, ha presentato l'istanza telematica di nomina ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre. In questo caso, "la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse". Si tratta quindi di accertare le conseguenze che derivano da una siffatta rinuncia ab origine del docente ad alcune delle sedi, nell'ipotesi in cui al turno di nomina tra le sedi disponibili non vi sono quelle indicate dal docente tra le preferenze.

Orbene, ritiene il Tribunale che la posizione del Ministero non sia condivisibile poiché finisce di fatto per disapplicare la normativa di Settore e confonde le due distinte figure ivi disciplinate della rinuncia all'incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l'ipotesi della rinuncia all'incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede. Infatti, sulla base di una interpretazione letterale della O.M., si ricava invero che la mancata indicazione nella domanda di



partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse.

Ritiene il Tribunale che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Al contrario, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di "mancata presentazione dell'istanza" o nel caso di "rinuncia all'incarico". Il Giudicante ritiene pertanto che la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina.

Ciò premesso, va altresì dato atto che come risulta dal bollettino in atti vi erano disponibili sedi indicate in domanda dal ricorrente Canino, assegnate ad aspiranti con punteggio inferiore a quello del ricorrente, e senza titoli di riserva né precedenza (ad esempio due posti presso l'I.I.S. Lungro "LS – IPSIA", Distretto 19 indicato nella domanda dal ricorrente, venivano assegnate ai docenti Romeo Pasquale, in posizione con 156 Punti 29,00 e Sisca Loredana, in posizione 163, con punti 28,00; si tratta delle stesse cattedre in prima fase assegnate a docenti in posizione più favorevole al ricorrente, ma rinunciatari). Ebbene, ritiene Tribunale che l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria. Invero tale criterio meritocratico può essere derogato solo nei casi di riserve e precedenza ex Legge 104 del 1992, e nessun altro criterio alternativo basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda può ritenersi maggiormente meritevole di adozione. Sulla base delle considerazioni esposte che parte ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi indicate nella domanda. In conclusione deve ritenersi la sussistenza del diritto fatto valere nel presente giudizio all'assegnazione di un incarico di supplenza al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine attività didattiche, previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito provinciale, nella parte in cui hanno attribuito tutti gli incarichi indicati a



docenti con punteggio inferiore al ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS” (v. pure Trib. Bari n. 2745/2022).

C.3) Alle superiori deduzioni consegue il diritto della ricorrente all’assegnazione degli incarichi a t.d. relativi alle sedi inserite in domanda e resesi disponibili nei turni di nomina successivi al primo, secondo l’ordine di inserimento nella GPS di riferimento, ovvero, in subordine, al (re)inserimento della ricorrente nei prossimi turni di nomina per l’assegnazione di supplenze relative all’a.s. 2022/2023.

Sul punto, si rileva che l’intervenuta esclusione dell’Arch. Ricciardolo dai predetti turni di nomina (successivi al primo), determina, di fatto, l’impossibilità di conseguire il punteggio relativo al servizio svolto in questo anno scolastico e riduce, irreversibilmente, le future *chance* di assegnazione di ulteriori incarichi, riverberandosi, anche, sulle possibilità di definitiva immissione in ruolo.

Pertanto, nella fattispecie, sussistono i presupposti per la tutela cautelare ed urgente, anche mediante assegnazione alla ricorrente del punteggio - 12 punti - che la stessa avrebbe conseguito tramite l’effettivo espletamento dell’incarico a t.d. nell’anno scolastico in corso (come stabilito dalla richiamata O.M. n. 60/2020 nonché dalla Nota Min. Istr. n. 1290/2020 - all.ti 14, 15).

D) Sotto altro profilo, le determinazioni assunte dall’Amministrazione resistente - quantomeno sotto il profilo dell’orientamento applicativo della O.M. n. 112/2022 - risultano altresì in contrasto con il canone privatistico di buona fede c.d. “precontrattuale”.

Ed infatti, *“la disciplina della culpa in contrahendo è posta a tutela del legittimo affidamento nella correttezza della controparte. La correlativa responsabilità risarcitoria sussiste in tutti i casi in cui la P.A. compia azioni o incorra in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuto già nel procedimento amministrativo strumentale alla costituzione di rapporti giuridici con il contraente (dunque finalizzato alla scelta dello stesso). Ne consegue che l’inosservanza di tale precetto, anche prima della conclusione della gara, determina l’insorgere della responsabilità della p.a. per violazione del dovere di correttezza previsto dall’art. 1337 c.c., anche a prescindere dalla prova dell’eventuale diritto all’aggiudicazione dell’incarico”* (Cass. n. 15260/2014).



Nella fattispecie, infatti, la ricorrente ha espresso “preferenze” in relazione ad alcune delle sedi ricomprese nell’U.S.P di Catania, presumendo di poter partecipare a tutti i turni di nomina relativi alle predette sedi e sul presupposto che dalla mancata opzione di alcune di esse non potesse derivare la propria definitiva esclusione dai turni di nomina successivi al primo (nell’eventualità, poi effettivamente realizzatasi, che al primo turno di nomina non risultasse assegnato alcun incarico a t.d.).

Ne deriva il diritto dell’Arch. Ricciardolo *“al risarcimento del danno per la mancata erogazione dello stipendio, da parametrare al trattamento che la ricorrente avrebbe percepito ove avesse ottenuto l’incarico negatogli. Conseguenza la relativa condanna del Ministero alla corresponsione dei relativi importi, maggiorati dei soli interessi legali in applicazione dell’orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13624/2020: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell’art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell’utilizzare la più ampia locuzione “crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”* (Trib. Cosenza n. 1726/2022).

Nella fattispecie, dunque, la ricorrente ha diritto a percepire la somma di € 26.489,12 (€ 1.892,08 lordi/mese X 13 mensilità - all. 16) ovvero a quella maggiore o diversa ritenuta di giustizia.

DOMANDA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Ricorrono i presupposti per l’adozione, nelle more del procedimento ordinario, di un provvedimento cautelare ed urgente, ex art. 700 c.p.c., finalizzato alla tutela della professionalità e del diritto al posto di lavoro - mezzo di emancipazione ed inclusione personale e sociale - della ricorrente.

Quanto al **fumus**, ci si riporta alle superiori considerazioni, dalle quali emerge la manifesta fondatezza della domanda.

Quanto al **periculum**, premesso che il danno grave ed irreparabile risulta *in re ipsa*, le deduzioni *ut supra* formulate evidenziano come sulla ricorrente incomba il rischio di definitivo perimento di alcuna possibilità di ricevere incarichi di docenza annuale e/o



sino al termine delle attività didattiche per tutto l'a.s. 2022/2023, con correlativo pregiudizio - non ristorabile - alla professionalità ed evidenti ripercussioni sulle nomine per gli anni scolastici a venire, attesa l'impossibilità di maturare il punteggio legato al servizio effettivamente svolto, con il conseguente "scivolamento" verso il basso nelle GPS. E' pertanto evidente che la ricorrente, in assenza della tutela cautelare, perderebbe di fatto ogni futura possibilità di assunzione a t.d. e/o di immissione in ruolo.

Comunque ed in ogni caso, l'Arch. Ricciardolo risulterebbe privata, per l'intero anno scolastico in corso, della retribuzione necessaria a condurre un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost.

Sul punto, la prevalente Giurisprudenza ritiene sussistente il richiamato *periculum* "in quanto la ricorrente, in tali circostanze, rimane privata del reddito con cui provvede ai propri bisogni di vita, inoltre il mancato svolgimento della supplenza la priva del punteggio per il miglioramento della propria posizione in merito alle GPS" (Trib. Caltanissetta 23/09/2022).

Per quanto esposto, ed in coerenza,

SI CONCLUDE

Piaccia al Tribunale III. mo adito, in accoglimento del presente ricorso, così statuire:

In via cautelare ed urgente:

- **provvedendo con decreto *inaudita altera parte***, ovvero in contraddittorio tra le parti, ordinare alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi dirigenti e/o legali rappresentanti *pro tempore*, in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva competenza, previa disapplicazione dei bollettini di nomina adottati dall'ambito territoriale di Catania in relazione alle supplenze per la.s. 2022/2023, finora adottati e/o successivi alla domanda, nonché tutti gli atti amministrativi indicati in premessa ipoteticamente contrastanti con il diritto dell'Arch. Ricciardolo e di ogni altro provvedimento presupposto, prodromico e/o conseguente e consequenziale ai suddetti bollettini, di conferire alla ricorrente, ora per allora, l'incarico annuale presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato ovvero, in subordine, di (re)inserire la ricorrente nei prossimi turni di nomina per l'assegnazione di supplenze relative all'a.s. 2022/2023;



- emettere ogni consequenziale statuizione.

Nel merito

- Ritenuto ed accertato il diritto della ricorrente a ricevere l'incarico di supplenza annuale e/o sino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2022/2023, presso una delle sedi disponibili nell'Ambito territoriale di Catania indicate da quest'ultima nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù dell'elevato punteggio posseduto e del titolo di specializzazione conseguito, previa disapplicazione dei bollettini di nomina adottati dall'ambito territoriale di Catania in relazione alle supplenze per la.s. 2022/2023, finora adottati e/o successivi alla domanda, nonché tutti gli atti amministrativi indicati in premessa ipoteticamente contrastanti con il diritto dell'Arch. Ricciardolo e di ogni altro provvedimento presupposto, prodromo e/o conseguente e consequenziale ai suddetti bollettini, dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare, ovvero a quello ritenuto dovuto all'esito del giudizio ovvero, in subordine, al risarcimento, da liquidarsi in misura pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito ove l'amministrazione avesse correttamente conferito l'incarico di supplenza annuale e/o sino al termine delle attività e. cioè, per complessivi € 26.489,12 ovvero per l'importo maggiore o diverso stabilito in corso di causa dall'III.mo Giudice adito, anche secondo equità;

Per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi dirigenti e/o legali rappresentanti *pro tempore*, in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva competenza, all'attribuzione, in favore della ricorrente, del punteggio complessivo di 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare, ovvero a quello ritenuto dovuto all'esito del giudizio ovvero, in subordine, al pagamento della somma di € 26.489,12, per i titoli e le causali ut supra dedotte, ovvero per l'importo maggiore o diverso stabilito in corso di causa dall'III.mo Giudice adito, anche secondo equità.

- emettere ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria di spese e compensi.

Si produce: 1) procura alle liti; 2) certificazione della Specializzazione conseguita dalla ricorrente; 3) GPS I e II fascia Ambito provinciale di Catania; 4) istanza del 14/08/2022; 5) bollettino-nomine del 03/09/2022; 6-10) bollettini-nomine dei gg. 16/09-27/09-



07/10-13/10/2022; 10) D.M. n. 188/2022; 11) O.M. n. 112/2022; 12) Circolare M.I. n. 28597/2022; 13) parere C.S.P.I. del 22/04/2022; 14) O.M. n. 60/2020; 15) Nota Min. Istr. n. 1290/2020; 16) tabelle stipendiali in vigore.

Si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 26.489,12 e che, pertanto, il C.U. dovuto è pari ad € 259,00. Si riserva produzione dell'autocertificazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento del C.U.

Salvis juribus

Catania, li - data di deposito

Avv. Alessandro Cardillo

